TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO

Art. 7 (Convenzione trasformazione musica dell'istituto Nicolo' Paganini di Genova)

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica, il personale di ruolo dell'istituto musicale pareggiato "Nicolo' Paganini" che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale istituto musicale pareggiato "Nicolo' Paganini" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla commissione ministeriale d'ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Versione in vigore dal 15 maggio 1974, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato
Estremi	Legge 22 marzo 1974, n. 111
Partizione	Convenzione trasformazione musica dell'istituto Nicolo' Paganini di Genova
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-degli-istituti-musicali-pareggiati-di-genova-e-perugia/convenzione-trasformazione-musica-dell-istituto-nicolo-pagan-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it